

**Penale Sent. Sez. 2 Num. 7836 Anno 2019**

**Presidente: CAMMINO MATILDE**

**Relatore: MONACO MARCO MARIA**

**Data Udiienza: 08/11/2018**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

CASTROVILLARI ALESSANDRO nato a MESAGNE il 08/01/1987

avverso la sentenza del 08/11/2017 della CORTE APPELLO di LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI

che ha concluso chiedendo per l'inammissibilità del ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

La CORTE d'APPELLO di LECCE, con sentenza del 8/11/2017, confermava la sentenza pronunciata GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI presso il TRIBUNALE di BRINDISI il 12/5/2016 nei confronti di CASTROVILLARI ALESSANDRO per il reato di cui all'art. 628 cod. pen.

1. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1, nonché illogicità della motivazione con riferimento all'affermata ricorrenza della circostanza aggravante. La difesa rileva che i giudici di merito avrebbero errato a



ritenere che il reato sia stato commesso da più persone riunite poiché i due concorrenti nel reato non erano presenti insieme nel luogo e nel momento in cui l'azione è stata posta in essere. La vittima del reato non ha mai avuto alcuna percezione del fatto che il ricorrente non operasse da solo e, d'altro canto, la coimputata è intervenuta solo in un momento successivo ed ha fornito un contributo diretto a rallentare una persona diversa dalla vittima del reato.

1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 624 e 625 cod. pen. Il ricorrente evidenzia che la condotta posta in essere dovrebbe essere qualificata come furto aggravato.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è complessivamente infondato.

1. Nel primo motivo la difesa critica la conclusione della Corte territoriale secondo la quale nel caso di specie sussisterebbe l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.

Ad avviso della difesa, infatti, non vi sarebbe stata la contestuale presenza dei due soggetti, il ricorrente e la concorrente nel reato, e la condotta non sarebbe stata posta in essere in modo tale da far percepire alla vittima che il reato era commesso da più persone.

La doglianza è infondata.

Nella rapina, infatti, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia a nulla, però, rilevando che la persona offesa non abbia percepito la presenza anche di un secondo soggetto (Sez. 2, n. 36926 del 04/07/2018, Sabatino e altro, Rv. 273521; Sez. 2, n. 50696 del 19/11/2014, Coccimiglio, Rv. 261324) e non abbia, quindi, subito una maggiore intimidazione (Sez. 2, n. 36926 del 04/07/2018, Sabatino e altro, Rv. 273521; Sez. 2, n. 36474 del 22/09/2011, Rv. 251163).

Le Sezioni Unite di questa Corte, pure citate dalla difesa, d'altro canto, riferendosi al reato di estorsione, peraltro non in tutto sovrapponibile alla rapina, hanno chiarito che *"la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia"*, cosa che nel caso di specie risulta avvenuta, a nulla rilevando, come detto, che la persona offesa dalla rapina non abbia percepito la presenza anche di un secondo soggetto.

Se si esamina poi la struttura delle due norme in discussione -articoli 628 e 629 cod. pen.- si può notare come il legislatore abbia voluto precisare che ricorre l'aggravante *«se la violenza o minaccia è commessa [...] da più persone*

*riunite»*; sicché il termine "riunione" risulta direttamente collegato alla modalità commissiva della condotta violenta o minacciosa, che è connotata da una evidente maggiore gravità quando venga esercitata simultaneamente da più persone; si vuol dire cioè che, come è stato osservato da una parte della dottrina, il legislatore ha conferito alla compresenza dei concorrenti nel *locus commissi delicti* un maggior disvalore penale in virtù dell'apporto causale fornito nella esecuzione del reato e della rafforzata *vis compulsiva* esercitata sulla vittima. In tal modo il legislatore ha delineato una fattispecie plurisoggettiva necessaria, che si distingue in modo netto dalla ipotesi del concorso di persone nel reato perché la fattispecie circostanziale contiene l'elemento specializzante (Sez. un, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti e altro, Rv. 252518).

Con tale lettura, quindi, si afferma che la ragione dell'aggravamento non è correlata alla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma, piuttosto, dalla maggiore potenzialità criminosa determinata dalla "oggettiva compresenza" sul luogo del delitto di più persone, cioè dalla maggiore potenzialità criminale così generata, in ragione della predisposizione di una organizzazione pluripersonale che, da un lato, genera nei correi l'affidamento reciproco sull'ausilio disponibile e, dall'altro, si risolve in una oggettiva garanzia di successo della attività illecita connessa all'impegno contestuale di più persone.

L'aggravante delle più persone riunite, pertanto, concernendo le modalità dell'azione, è oggettiva e dunque si estende anche ai concorrenti non presenti sul luogo della consumazione del reato, purché sia rispettato il criterio di attribuzione psicologica indicato dall'art. 59 cod. pen., cioè se gli stessi erano a conoscenza del fatto che la rapina sarebbe stata consumata da più persone riunite o se ignoravano per colpa tale circostanza (così, ancora, Sez. 2, n. 36926 del 04/07/2018, Sabatino e altro, Rv. 273521; Sez. 2, n. 31199 del 19/06/2014 - dep. 16/07/2014, Posteraro e altri, Rv. 259987).

Tanto premesso in generale, la Corte territoriale, individuati gli elementi di fatto, ha correttamente applicato le norme penali e nella motivazione, che si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello esponendo gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Come indicato in entrambe le sentenze di merito e diversamente da quanto assertivamente sostenuto nell'atto di ricorso, infatti, la concorrente nel reato era presente (con funzione di "palo") nel momento in cui il ricorrente ha sottratto l'autovettura ed ha, senza soluzione di continuità, fornito un contributo significativo per consentire l'impossessamento dell'autovettura e la fuga del Castrovillari.

La circostanza evidenziata dalla difesa, cioè che il figlio della persona offesa avrebbe percepito la presenza della complice solo dopo avere iniziato l'inseguimento (dopo circa duecento metri), d'altro canto, non consente di escludere la sussistenza dell'aggravante.

La distanza indicata e la condotta posta in essere dalla complice, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, piuttosto che escludere i presupposti dell'aggravante, inoltre, risultano significativi di una contestuale presenza dei due autori del reato quando la sottrazione è avvenuta.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La condotta posta in essere dall'imputato, consistita nel trascinare per alcuni metri la persona offesa provocandone la caduta a terra, integra gli estremi della violenza, elemento costitutivo del reato contestato.

Come evidenziato da giurisprudenza risalente ma pacifica sul punto, infatti, *"commette il reato di rapina impropria, di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., colui che, impossessatosi di un'autovettura, trascina il proprietario aggrappatosi al veicolo per impedire che gli venga portato via e, nel tentativo di scaricare la vittima, proceda a forte velocità e a zigzag fino a farla rovinare a terra. Tale condotta, posta in essere allo scopo di impossessarsi dell'autovettura e di assicurarsi l'impunità, costituisce la violenza fisica contemplata nella norma"* (Sez. 2, n. 9005 del 04/04/1984, Somma, Rv. 166276)


**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 8/11/2018

Il Consigliere estensore

MARCO MARIA MONACO



Il Presidente

MATILDE CAMMINO

